

(N. 2329)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa
(FORLANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1975

Modifiche delle disposizioni che prevedono la precedenza
nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — In base alle vigenti disposizioni (regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448; regio decreto 22 giugno 1939, n. 1416, secondo comma dell'articolo unico; regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, secondo comma dell'articolo 6) gli allievi delle scuole militari e degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, conseguito il diploma di istituto secondario di secondo grado, hanno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica con l'acquisizione dell'idoneità negli appositi esami di concorso.

Il criterio della precedenza assoluta, introdotto in passato quando, in mancanza di strumenti atti ad individuare le attitudini personali, la provenienza da scuole praticanti un certo addestramento militare dava affidamento sulle predisposizioni ad intraprendere la carriera militare, è oggi superato dal-

l'adozione dei moderni sistemi di prove psico-attitudinali, i quali consentono di misurare fra i partecipanti ai concorsi in parola quelli che riuniscono, in maggior misura, le necessarie attitudini per la professione di ufficiale.

Le accennate disposizioni, pertanto, con il venir meno delle specifiche ragioni che le hanno determinate, hanno perduto l'originaria giustificazione, specie con riguardo ai concorsi per l'ammissione ai corsi del genio aeronautico — ruolo ingegneri, nei quali concorsi è prevalente l'interesse a selezionare i candidati in possesso della migliore preparazione scolastica.

Si ravvisa, perciò, l'opportunità di sostituire l'indicato criterio della « precedenza assoluta » con quello della « precedenza a parità di merito ».

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Nelle graduatorie degli idonei ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica, i candidati provenienti dagli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dalle scuole militari hanno la precedenza, a parità di merito, nel predetto ordine dopo gli orfani di guerra o dei caduti per fatti di guerra o dei caduti per servizio.

Art. 2.

Sono abrogati il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, il secondo comma dell'articolo unico del regio decreto 22 giugno 1939, numero 1416, e il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472.